

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2004-2006

RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI CHE TRATTANO DATI PERSONALI DI CUI AGLI ARTT. 22 E 24 DELLA LEGGE 675/1996

Sezione A- NOTIZIE GENERALI SUL TRATTAMENTO STATISTICO

Soggetto Titolare: _____

Denominazione del trattamento statistico: _____

_____ **Codice PSN** | _____

Settore di interesse: _____ | _____

Incaricato del trattamento statistico: 1 Ufficio di statistica 2 Altro

Natura del trattamento statistico

Il trattamento statistico utilizza dati personali:

- 1 Raccolti direttamente presso altri soggetti (persone fisiche, imprese, istituzioni)
 2 Provenienti da documenti amministrativi e/o archivi di natura gestionale amministrativa, detenuti dal soggetto titolare o da altri soggetti
 3 Derivanti da precedenti trattamenti statistici

Uso di dati anonimi

Le finalità del trattamento possono essere perseguite con l'uso di dati anonimi? SI 1 NO 2

Motivo del ricorso all'uso di dati personali

- 1 Esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati
 2 Definizione di disegni campionari e/o selezione delle unità presso cui effettuare la raccolta dei dati
 3 Esecuzione di indagini continue e longitudinali
 4 Esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura
 5 Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi
 6 Altro motivo (*specificare*) _____

Sezione B - NATURA DEI DATI PERSONALI SENSIBILI TRATTATI PER FINALITÀ STATISTICHE

Nel lavoro sono trattati dati personali idonei a rivelare:

- 1 Origine razziale ed etnica. *In tal caso precisare:*
- *i dati riguardano l'appartenenza a gruppi linguistici tutelati dalla vigente legislazione* SI 1.1 NO 1.2
 Se sì, precisare la circoscrizione territoriale interessata _____
 - *i dati riguardano la somministrazione di questionari formulati esclusivamente in una delle lingue usate da gruppi linguistici tutelati dalla vigente legislazione* SI 1.3 NO 1.4
 Se sì, precisare la circoscrizione territoriale interessata _____
- 2 Convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
 3 Opinioni politiche
 4 Adesione a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico
 5 Stato di salute
 6 Vita sessuale
 7 Provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale

Sezione C - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI

1. I dati personali oggetto del trattamento statistico sono raccolti, originariamente, per scopi diversi? SI 01 NO 02
2. Sono adottate le misure occorrenti per facilitare all'interessato l'accesso agli archivi statistici contenenti dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione? SI 03 NO 04
 In caso di risposta negativa, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati che riguardano l'interessato non risulta possibile:
 a) per la natura o lo stato del trattamento SI 05
 b) perché comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati SI 06
3. I dati personali oggetto del trattamento statistico sono resi anonimi dopo la raccolta (o l'acquisizione da documenti o archivi gestionali amministrativi)? SI 07 NO 08
In caso di risposta positiva, passare direttamente ai quesiti 6 e 7
 In caso di risposta negativa, la disponibilità di dati personali è necessaria per il trattamento statistico? SI 09 NO 10
4. I dati personali sono conservati per ulteriori trattamenti statistici in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato anche oltre il tempo necessario per il trattamento statistico di cui al presente lavoro? SI 11 NO 12
 In caso di risposta positiva, indicarne i motivi di ordine statistico:
 a) esecuzione di indagini continue e longitudinali SI 13
 b) esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura SI 14
 c) definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati SI 15
 d) costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi SI 16
 e) altro motivo (*specificare*) _____ SI 17

5. I dati identificativi dell'interessato sono custoditi separatamente dagli altri dati personali? SI 18 NO 19
 In caso di risposta negativa, l'impossibilità della separazione dipende:
 a) dalle peculiari caratteristiche del trattamento statistico in questione SI 20 NO 21
 b) dal fatto che la separazione comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato SI 22 NO 23
6. Sono adottate le misure minime di sicurezza previste dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, ed in particolare quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, comma 2, e 10 nonché le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135? SI 24 NO 25
7. I risultati statistici del presente lavoro sono diffusi in modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali "sensibili" oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o indirettamente? SI 26 NO 27

VISTO DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI STATISTICA

IL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
--

La scheda deve essere compilata per ciascun trattamento statistico rientrante nella tipologia "rilevazione" ed "elaborazione" del programma statistico nazionale, nel cui ambito vengono trattati i dati personali di cui agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996 (*dati sensibili*).

Al riguardo si precisa:

- Per "**trattamento per scopi statistici**" si intende - ai fini che qui interessano - qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici.
- Per "**dato personale**" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (Legge n. 675/1996, art. 1, comma 2, let. c).
- Per "**dati sensibili**" si intendono i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge n.675/1996.
I dati di cui all'articolo 22 si riferiscono *ai dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*. Rientrano tra questi i dati sull'appartenenza a gruppi linguistici tutelati dalla vigente legislazione nonché la somministrazione di questionari in una delle lingue parlate da tali gruppi.
I dati di cui all'articolo 24 si riferiscono ai dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1 lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, vale a dire i provvedimenti che si iscrivono per estratto nel casellario giudiziale e riguardano, in sintesi: *le sentenze di condanna ed i decreti penali appena divenuti irrevocabili, i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione, i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie, i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere, se riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana, la menzione del luogo e del tempo in cui fu scontata la pena a seguito di condanna penale, dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione, dei motivi per i quali la pena non sia stata in tutto o in parte scontata, i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione*.
- Per "**dato anonimo**" si intende " il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile" (Legge n.675/1996, art.1, comma 2, lett. i).
- Per "**dati identificativi**", agli effetti dell'applicazione del Capo III "Trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica" del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281, si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. In merito alla identificabilità dell'interessato, il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale" all'articolo 3 chiarisce:
 - a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
 - b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
 - risorse economiche;
 - risorse di tempo;
 - archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;

- archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
 - risorse *hardware* e *software* per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al *software* di controllo adottati;
 - conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
- c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionali i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

- **Diritti dell'interessato.** Il citato "Codice di deontologia e di buona condotta" in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato all'articolo 13 così stabilisce:

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Infine, si riporta il comma 9 dell'art. 17 del D.P.R. 501/1998.

Ai fini di una più efficace applicazione dell'art. 13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della definizione di "dato personale" contenuta nell'art. 1 della legge;

b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.